



Comune di Parma

SEGRETERIA GENERALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. GC-187-2026 DEL 24/06/2026

L'anno 2026, questo giorno ventiquattro (24) del mese di giugno alle ore 10:08 in Parma si è riunita la Giunta Comunale per la trattazione di diversi argomenti e, fra essi, del provvedimento di cui all'oggetto, sotto la presidenza dell'Avv. Lorenzo Lavagetto nella sua qualità di Vice Sindaco e la partecipazione del Vice Segretario Generale del Comune Dott. Andrea Minari.

Dopo che il Vice Segretario Generale ha dato lettura dell'oggetto della proposta specifica di delibera, seguono brevi interventi da parte dei componenti dell'organo di governo dell'Ente.

Al momento della votazione della deliberazione proposta, con la Presidenza del Vice Sindaco risultano presenti e votanti n. 7 componenti di Giunta di cui appresso:

GUERRA MICHELE	SINDACO	Assente
LAVAGETTO LORENZO	VICE SINDACO	Presente
AIMI BEATRICE	ASSESSORA	Assente
BONETTI CATERINA	ASSESSORA	Presente
BORGHI GIANLUCA	ASSESSORE	Presente
BOSI MARCO	ASSESSORE	Presente (in videoconferenza)
BRIANTI ETTORE	ASSESSORE	Assente
DE VANNA FRANCESCO	ASSESSORE	Presente
JACOPOZZI DARIA	ASSESSORA	Presente
VERNIZZI CHIARA	ASSESSORA	Presente

Con voti unanimi la Giunta Comunale approva la proposta di provvedimento che segue (**deliberazione GC-187-2026**) e reca l'oggetto esplicitato, quindi, ne vota l'immediata eseguibilità e proseguono i lavori.

**Oggetto: CONSIGLIO DI STATO (FASCICOLO LEGALE N. 73/2026).
AUTORIZZAZIONE ALLA COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO DI APPELLO. IE**

Comune di Parma

Proposta n. 3193 del 19/06/2026

OGGETTO: CONSIGLIO DI STATO (FASCICOLO LEGALE N. 73/2026).
AUTORIZZAZIONE ALLA COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO DI APPELLO. IE

LA GIUNTA COMUNALE

Visti:

- il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento delle Autonomie Locali (d'ora in avanti: "T.U.O.A.L.") approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, ed, in particolare, gli articoli 6, comma 2 (che demanda allo Statuto la definizione dei *"modi di esercizio della rappresentanza legale dell'ente, anche in giudizio"*) e 107 (che riserva ai dirigenti la *"gestione amministrativa, finanziaria e tecnica"*);
- il vigente Statuto del Comune di Parma e, in particolare, gli articoli 41, comma 3, lettera n), 43, comma 1, lettera a) e 79;
- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni (d'ora in avanti: "T.U.P.I."), recante le *"norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"*;
- il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi (ROUS), approvato con deliberazione del commissario straordinario n. 391 del 27 aprile 2012, e successive modificazioni ed, in particolare, l'articolo 9, comma 2, lettera d), che ribadisce la norma statutaria appena evocata, ai sensi della quale la rappresentanza processuale del Comune spetta all'avvocato dirigente;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante il *"Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della Legge 21 giugno 2022 n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici"*, il quale:
 - o all'articolo 56, comma 1 lettera h), ha qualificato l'incarico di rappresentanza e patrocinio legale quale appalto di servizi, ricomprendendolo, tuttavia, nell'ambito degli appalti e concessioni di servizi cosiddetti *"esclusi"* in quanto non assoggettati alle norme del codice dei contratti pubblici;
 - o l'articolo 13 del citato Decreto (ambito di applicazione), ha stabilito,
 - al comma 2, che *"le disposizioni del codice non si applicano ai contratti esclusi, ai contratti attivi e ai contratti a titolo gratuito, anche qualora essi offrano opportunità di guadagno economico, anche indiretto"*;
 - al comma 5, che *"l'affidamento dei contratti di cui al comma 2 che offrono opportunità di guadagno economico, anche indiretto, avviene tenendo conto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3"*;
- la delibera n. 584 del 19 dicembre 2023 dell'ANAC recante *"Indicazioni relative all'obbligo di acquisizione del CIG e di pagamento del contributo in favore dell'Autorità per le fattispecie escluse dall'ambito di applicazione del codice dei contratti pubblici"*;
- il vigente *"Regolamento per la disciplina di incarichi legali"*, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 149/19 in data 01/03/2012 e modificato da ultimo con Delibera di Consiglio Comunale n. 58 in data 05/10/2020;

- il Regio Decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 con oggetto “Ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore”;
- l'art. 27 del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) del comparto enti locali (personale senza qualifica dirigenziale) attualmente vigente;
- l'art. 37 del CCNL della dirigenza attualmente vigente;
- l'art. 9 del DL 24 giugno 2014, n. 90 con oggetto: “*Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari*”, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114;
- l'art. 10 del contratto decentrato integrativo, stipulato da ultimo il 30 giugno 2023;
- la specifica disciplina dei compensi professionali spettanti agli avvocati dipendenti del Comune di Parma;
- le linee guida sulla Valutazione di Impatto Generazionale approvata dalla Giunta Comunale con delibera n. 16 del 17/01/2024 e aggiornate con Delibera n. 455 del 24/12/2025.
- il decreto DSINDACO/0000006/2025 PG n. 92399 del 01/04/2025, con cui il Sindaco di Parma ha conferito all'Avvocato Marco Cassi l'incarico di Dirigente del Settore Advocatura Civica;
- il ricorso innanzi al TAR sez. staccata Parma, notificato mediante posta elettronica certificata in data 30/10/2023, con cui la persona giuridica di cui al fascicolo legale 97/2023 ha richiesto l'annullamento: “- della determinazione di conclusione negativa della Conferenza di servizi decisoria ex art. 14, c.2, l. 241/90, in forma semplificata e asincrona, comunicata il 09/08/2023, resa dal Dirigente del Settore Attività Produttive e Edilizia del Comune di Parma – S.O. Sportello Unico per le attività produttive e l'edilizia, in esito all'istanza di permesso di costruire n.1522/2023, presentata dalla persona giuridica, inerente l'area di proprietà dell'istante ubicata in Parma , via dell'Agricoltura, per la realizzazione di un fabbricato adibito a deposito nel lotto B07 del Pua << Ca' Rossa>>”, “- ove occorra il parere del Consorzio di Bonifica Parmense, prot. n. 7713 del 20/07/2023, assunto al prot. del Comune di Parma con n. 136592 del 20/07/2023”, “- ove occorra il parere del Comune di Parma, S.O Verifica conformità edilizia degli interventi, prot. 148065 del 01/08/2023”, “di ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso”;
- i motivi aggiunti notificati in data 25/03/2024 n. prot. 134555 per l'annullamento: “1) del provvedimento di rigetto dell'istanza di permesso di costruire n. 1522/2023 – presentata dalla... in data 15/06/2023, assunta al protocollo dell'ente con n. 110607, inerente l'area di proprietà dell'istante ubicata in Parma, via dell'Agricoltura, per la realizzazione del fabbricato adibito a deposito nel lotto B07 del Puà << Ca' Rossa>> - comunicata il 24/01/2024, resa dal Dirigente del Settore Attività Produttive e Edilizia del Comune di Parma”, “2) ove occorra, del parere contrario sull'istanza di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica presentata in data 30/11/2023, prot. gen. n. 2614 (fascicolo n.95/2023), conosciuto attraverso il richiamo effettuato dal preambolo del provvedimento sub 1”, “3) ove occorra, del preavviso di diniego, comunicato il 19/01/2024, sull'istanza di autorizzazione paesaggistica presentata in data 30/11/2023, prot. gen. n. 261429 (fascicolo n. 95/2023 ove ad esso l'amministrazione abbia fatto riferimento laddove menziona il parere contrario sub 2”, “4) ove occorra, del provvedimento di rigetto, emesso e comunicato il 28/02/2024, della richiesta di autorizzazione paesaggistica prot. gen. n. 261429 (fascicolo n.95/2023) del 30/11/2023 salvo ritenerlo meramente confermativo del parere contrario sub 2) o del preavviso di diniego sub 3) ove ad esso l'amministrazione abbia fatto riferimento laddove menziona il parere contrario sub 2)”, “5) di ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso”;
- la sentenza n. 169/2026, pubblicata in data 02/04/2026, con cui il TAR sez. staccata di Parma (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso proposto, lo ha respinto disponendo la compensazione delle spese di lite;
- il ricorso in appello, notificato mediante posta elettronica certificata in data 15/06/2026, prot. n. 0191676 del 17/06/2026 con cui la persona giuridica di cui al fascicolo legale

73/2026 ha proposto ricorso innanzi al Consiglio di Stato avverso la predetta sentenza n. 169/2026 pubblicata il 02/04/2026 e notificata il 16/04/2026;

- la nota del Dirigente del Settore Edilizia, trasmessa in data 17/06/2026 e depositata in atti nel fascicolo legale in oggetto, con cui lo stesso ha ritenuto l'opportunità della costituzione del Comune di Parma nel giudizio di che trattasi, a tutela delle ragioni dell'Ente, per i motivi che verranno esposti nelle sedi di rito;

Dato atto che relativamente alla presente proposta, responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore Advocatura Civica Avv. Marco Cassi, in assenza del responsabile nominato con atto n. 215443 del 31/07/2025;

Ritenuto, alla luce di quanto sopra,

- di autorizzare la costituzione, ed ogni attività ad essa consequenziale, nel giudizio di cui trattasi del Comune di Parma, che starà in giudizio in persona del Dirigente pro tempore del Settore Advocatura Civica;
- individuare, con successivi atti, l'avvocato interno abilitato alla difesa avanti alle Giurisdizioni Superiori, nonché, stante le esigenze di presidio processuale, nonché l'ubicazione della sede del Consiglio di Stato in Roma, un professionista esterno cui affidare l'incarico di domiciliatario del Comune, definendo, da un lato, un compenso determinato alla luce delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, nonché della contrattazione collettiva nazionale del pubblico impiego, Comparto EL e della specifica "*Disciplina dei compensi professionali spettanti agli avvocati dipendenti del Comune di Parma*" sopra richiamate e, dall'altro, provvedendo ad impegnare le somme necessarie per il compenso del professionista esterno;

Acquisiti gli allegati pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile dei Responsabili dei Servizi competenti, resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.O.A.L.;

Acquisito, altresì, il parere di conformità di cui all'art. 62, comma 1, del vigente Statuto comunale come in atti;

Ravvisata la necessità di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.O.A.L., onde consentire la costituzione nel giudizio entro i termini di legge;

DELIBERA

- **di richiamare** le premesse, a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- **di autorizzare** la costituzione, ed ogni attività ad essa conseguenziale, del Comune di Parma, in persona del Dirigente *pro tempore* del Settore Advocatura Civica, nel giudizio di appello innanzi al Consiglio di Stato di cui al fascicolo legale 73/2026 e meglio descritto in premessa;
- **Di prendere atto:**
 - **che** il medesimo dirigente o il suo sostituto, anche quale rappresentante processuale del Comune, per la ragioni esposte nella narrativa provvederà, ai fini della difesa e rappresentanza in giudizio del Comune di Parma:
 - o ad individuare, con successivi atti, il professionista interno abilitato alla difesa avanti alle Giurisdizioni Superiori, cui affidare l'incarico di difesa del Comune, definendo un compenso determinato alla luce delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari,

nonché della contrattazione collettiva nazionale del pubblico impiego, Comparto Enti Locali e della specifica *“Disciplina dei compensi professionali spettanti agli avvocati dipendenti del Comune di Parma”* richiamate nella premessa;

- a trasmettere al Settore Risorse Umane, qualora la vertenza abbia un esito positivo per il Comune e le spese siano recuperate, la documentazione necessaria affinché sia impegnata e corrisposta solamente la somma recuperata eccedente il compenso dovuto all'avvocato esterno;
- ad individuare, altresì, un professionista esterno, nell'ambito delle risorse e degli obiettivi affidati dagli strumenti di programmazione dell'Ente facendo luogo:
 - al conferimento dell'incarico di domiciliazione al professionista esterno;
 - all'assunzione del relativo impegno di spesa;
 - all'adozione degli atti gestionali conseguenti alla presente deliberazione, ove non siano stati delegati al responsabile del procedimento;

Di dare atto che il responsabile del procedimento in questa deliberazione è interinalmente individuato nel dirigente pro tempore dell'Avvocatura Civica avv. Marco Cassi, stante l'assenza del responsabile effettivo di cui alla premessa;

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.O.A.L., onde consentire la costituzione in giudizio entro i termini di legge;

Di dichiarare che la presente deliberazione è relativa a una misura neutra-Non Generazionale secondo quanto previsto dalle linee guida sulla Valutazione di Impatto Generazionale approvata dalla Giunta Comunale con delibera n. 16 del 17/01/2024 e aggiornate con Delibera n. 455 del 24/12/2025.

DELIBERAZIONE N. GC-2026-187 DEL 24/06/2026

Il presente verbale viene letto, approvato, sottoscritto digitalmente e trasmesso per la pubblicazione all'Albo Pretorio online all'indirizzo www.comune.parma.it.

Sottoscritta dal
VICE SEGRETARIO GENERALE
Minari

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.)

Sottoscritta dal
VICE SINDACO
Lavagetto

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.)

Elenco allegati: